

## Avviso "BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI"

Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente avviso pubblico dovranno essere esclusivamente indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata [bonusprofessionisticovid@pec.regione.campania.it](mailto:bonusprofessionisticovid@pec.regione.campania.it).

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito <https://coniprofessionisti.regione.campania.it> e sul sito istituzionale della regione nella sezione dedicata all'avviso

In seguito alle numerosissime richieste di informazioni pervenute si chiarisce che verranno forniti, mediante pubblicazione sul sito regionale dedicato all'avviso UNICAMENTE i CHIARIMENTI relativi alla procedura di INTERESSE GENERALE della platea dei destinatari.

1. La presentazione delle domande può avvenire UNICAMENTE ON-LINE. NON è ammessa altra modalità (vedi art. 7 dell'avviso). LE DOMANDE TRASMESSE A MEZZO PEC SONO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.
2. Nella compilazione on-line della domanda, viene richiesta la compilazione dei campi definiti "VULNERABILITA' E TITOLO DI STUDIO". NON SI TRATTA DI UN REQUISITO, ma di dati di monitoraggio. In sede di compilazione basterà scegliere una delle casistiche proposte nel MENU' A TENDINA.
3. La pec indicata in fase di registrazione è univoca e consente la presentazione DI UNA SOLA DOMANDA.
4. L'erogazione del contributo avverrà ESCLUSIVAMENTE SU IBAN RELATIVO A CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE, anche cointestato CON L'ESCLUSIONE DI CARTE PREPAGATE POSTEPAY EVOLUTION, O SIMILI, come previsto dall'articolo 7 comma 5 dell'avviso. Il divieto vale anche per i titolari di un libretto postale smart. In quanto sono accettati solo IBAN riferiti a conti corrente bancari o postali.
5. Per professionisti iscritti alle Casse professionali private, si richiede di indicare nella domanda il numero di POSIZIONE CASSA PREVIDENZIALE - NON "codice meccanografico" – NON iscrizione all'Albo professionale.
6. Per gli iscritti alla gestione separata si richiede di indicare nel campo "iscritto alla gestione separata INPS al numero" il seguente codice: **GESTSEP**.
7. Può presentare domanda, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso, **chi è in possesso di partita IVA ATTIVA** alla data del 23/02/2020, purché ne sia in possesso almeno dal 2019. Non può partecipare né chi ha aperto la partita iva dal 1/1/2020 né chi ha cessato la PARTITA IVA prima del giorno 23/2/2020.

8. Per i contributi obbligatori da escludere nel calcolo del FATTURATO 2019 sono da intendersi i soli contributi integrativi esposti nelle singole fatture pari GENERALMENTE al 4% o al 2% del compenso a seconda dei casi.
9. Può essere utilizzato un libretto postale “smart” utilizzando l’IBAN del libretto? Vedi risposta n. 5. - Il divieto vale anche per i titolari di un libretto postale smart. In quanto sono accettati solo IBAN riferiti a conti corrente bancari o postali.
10. PROCEDIMENTO DI FIRMA DELLA DOMANDA
  1. Compilazione della domanda on-line
  2. Scarico dal sistema della domanda compilata con i dati inseriti a sistema
  3. Apposizione sulla domanda scaricata della **FIRMA DIGITALE PERSONALE** del richiedente il beneficio (con qualsiasi gestore es. aruba, poste, etc., in formato sia **PADES** che **CADES**).  
In mancanza di firma digitale, è sempre possibile apporre, in calce alla domanda, la firma autografa del richiedente, accompagnata da **copia LEGGIBILE del documento di identità IN CORSO DI VALIDITA’**.
  4. Caricamento a sistema della domanda firmata digitalmente ovvero della domanda firmata accompagnata da documento di identità (UNICO FILE)
11. NON E’ CONSENTITA la firma digitale della domanda da parte di intermediari
12. Non possono presentare la domanda coloro che non sono in possesso di PARTITA IVA (art. 4 avviso - vedi precedente punto 7)
13. E’ requisito per la presentazione della domanda che il professionista svolga la propria attività professionale in via ESCLUSIVA in quanto l’articolo 5 si rivolge a soggetti che non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre a quella prevista in relazione alla professione esercitata. Pertanto non possono accedere coloro che nel periodo di svolgimento della professione/tirocinio professionale, a partire dall’anno 2019, abbiano effettuato prestazioni lavorative non riconducibili alla professione/tirocinio professionale per la quale si richiede il bonus, con il versamento di contributi previdenziali su altra cassa oltre a quella principale (Cassa privata ovvero gestione separata INPS). Sono pertanto esclusi dall’avviso i professionisti con rapporti di lavoro dipendente, borse lavoro, co.co.co., intercorsi nel periodo di riferimento.
14. I professionisti, iscritti ad un ordine per il quale non sia presente una Cassa privata, quali gli specialisti della salute (es. iscritti FNO – TRSM – PSTPR), dovranno selezionare, in corrispondenza della cassa di appartenenza la voce “ALTRO” nonché il codice “GESTSEP” quale numero di iscrizione.
15. Per i professionisti che non svolgono l’attività presso il proprio studio la SEDE in regione Campania è indicata nel domicilio fiscale.
16. Non è ammessa la presentazione della domanda da parte degli iscritti ENASARCO - Vedi art. 5 ai sensi del quale “sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori

autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS (artigiani, commercianti, coloni, etc)".

17. Riguardo agli studi professionali associati è opportuno chiarire che la domanda di partecipazione potrà essere presentata individualmente dai singoli associati. In particolare per i professionisti associati non in possesso di partita IVA, il limite di fatturato conseguito nell'anno 2019 inferiore ai 35.000 euro andrà calcolato rapportando la percentuale di compartecipazione agli utili sul fatturato dell'associazione/studio. Resta inteso che per gli associati in possesso anche di partita IVA il limite dei 35.000 euro di cui sopra va calcolato sommando il fatturato derivante dall'attività professionale "individuale" e quello derivante dall'attività svolta in forma associata, rapportando la percentuale di compartecipazione agli utili sul fatturato dell'associazione/studio. In entrambi i casi, in fase di registrazione al sistema il richiedente dovrà precisare di essere partecipante a studio associato, indicandone la denominazione e la P.IVA
18. Il professionista che esercita esclusivamente in qualità di associato e che non dispone di propria partita iva dovrà indicare, nel campo P.IVA "personale" la P.IVA dello studio associato/ associazione.
19. I lavoratori autonomi dello spettacolo, in possesso di partita iva ed iscritti alla gestione INPS EX-ENPALS dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso, tra i quali è compreso quello di svolgere in via esclusiva la professione di artista, non potendo partecipare coloro i quali, oltre all'attività professionale di artista, siano anche iscritti ad altre gestioni previdenziali oppure siano allo tempo anche lavoratori dipendenti. Nella domanda i richiedenti dovranno compilare il campo riferito alla gestione separata INPS, indicando il codice EX-ENPALS.
20. Buongiorno, vorrei chiarimenti in merito ai requisiti previsti dall'art. 5 e i chiarimenti forniti al punto 13 delle faq.  
Risposta: la faq n. 13 era riferita ad un quesito relativo ad un soggetto che era iscritto ad una gestione separata nel corso dell'anno 2019 ed è transitato, per effetto dell'abilitazione professionale conseguita, alla cassa privata previdenziale di appartenenza.  
Possono presentare domanda i lavoratori autonomi che dichiarano alla data della domanda di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 5 dell'avviso. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Saranno effettuati i controlli ai sensi dell'art. 9 dell'avviso. Si sottolinea che i chiarimenti sono di ausilio nell'interpretazione dell'avviso in relazione a questioni di INTERESSE GENERALE. Pertanto, si precisa che non si procederà a formulare risposte su casi specifici.
21. Mi sono registrato alla piattaforma con una email che non è una PEC, come devo procedere? Deve modificare la email indicata inserendo quella di posta certificata nella sezione: Dati anagrafici. Qualora avesse già generato la domanda, si ricorda che è necessario procedere con una nuova generazione e seguire successivamente i passi indicati nella FAQ 10 – Procedimento di firma della domanda.

22. All'art.5 dell'avviso viene prevista l'esclusione dalla fruizione del bonus per i professionisti titolari di pensione, a quali tipi di pensioni ci si riferisce?

Non può presentare istanza chi, alla data della domanda, è titolare di pensioni dirette previdenziali (es. pensione anzianità, vecchiaia..).

23. Si comunica che in caso di errori SOSTANZIALI sarà possibile presentare una nuova domanda entro i termini di scadenza previsti dall'avviso.

In proposito si chiarisce che sono considerati SOSTANZIALI unicamente i seguenti errori:ù

- mancato caricamento nel sistema della domanda firmata digitalmente o domanda firmata in maniera olografa con documento di identità in corso di validità

In tali casi, la procedura da seguire è la seguente: inviare una comunicazione via PEC ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo [bonusprofessionisticovid@pec.regione.campania.it](mailto:bonusprofessionisticovid@pec.regione.campania.it) con oggetto RICHIESTA ANNULLAMENTO DOMANDA, allegando la ricevuta e indicando il numero identificativo della domanda che si intende ritirare. **Tale richiesta potrà pervenire al più tardi entro le ore 11,00 del 07/05/2020.**

A seguito della PEC, l'amministrazione regionale provvederà alla archiviazione della domanda che sarà automaticamente comunicata dal sistema via posta elettronica e sarà consentita dal sistema la creazione e l'inoltro di una nuova domanda (attraverso le solite modalità) alla quale saranno associati un nuovo codice e la data di presentazione. In ogni caso, la nuova domanda dovrà essere ripresentata entro i termini di scadenza del bando fissato per le ore 15.00 del 08/05/2020.

24. Giungono numerose richieste di chiarimento in merito alla tempistica con la quale si procederà al pagamento del Bonus.

***L'assegnazione delle risorse tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande che è salvaguardato indipendentemente dai tempi "tecnici" per il completamento delle attività necessarie alla materiale erogazione del BONUS.***

***Si fa presente in proposito che alle ore 19,00 del 2 maggio 2020 sono pervenute n. 58.468 domande identificate, come da ricevuta in possesso di ogni richiedente, con data e ora di arrivo e con il "codice ricevuta" progressivo che NON è riconducibile al numero delle domande effettivamente pervenute.***

Si sta procedendo alla formazione degli elenchi dei destinatari, man mano che risulta verificata la corretta presentazione della domanda e l'iscrizione alle Casse previdenziali o Gestione separata INPS, sulla base delle autodichiarazioni prodotte dai richiedenti, secondo quanto stabilito all'art. 8 dell'avviso.

Gli elenchi saranno formati tenendo conto della tempistica con la quale le Casse/INPS forniranno i dati per verificare l'iscrizione.

Per le domande trasmesse prive di firma digitale, il processo di istruttoria utile all'erogazione del contributo potrà avere tempi più lunghi rispetto alle domande firmate digitalmente in quanto sarà necessario effettuare i dovuti controlli sull'identità del dichiarante.

**Saranno in ogni caso salvaguardate le risorse per le posizioni di coloro i quali si trovano in un ordine cronologico antecedente.**